



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", e in particolare, l'articolo 299, comma 4, secondo cui *"Per le finalità connesse all'individuazione, all'accertamento e alla quantificazione del danno ambientale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale, in regime convenzionale, di soggetti pubblici e privati di elevata e comprovata qualificazione tecnico-scientifica operanti sul territorio, nei limiti delle disponibilità esistenti"*;

VISTO l'articolo 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che istituisce l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2010 n. 123, recante il Regolamento concernente la fusione dell'Apat, dell'Infs e dell'Icram in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e in particolare:

l'articolo 1, comma 1 che stabilisce che *"l'ISPRA è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia tecnico-scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile"*;

l'articolo 1, comma 2, in base al quale *"ISPRA è istituto tecnico-scientifico di cui il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di seguito indicato anche come Ministro, si avvale nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalla normativa vigente"*;

l'articolo 1, comma 3 che stabilisce che *"L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro, il quale impartisce le direttive generali alle quali l'Istituto si attiene nel perseguimento dei compiti istituzionali"*;

l'articolo 2, comma 1, ai sensi del quale *"Istituto svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle relative colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'APAT, dell'ICRAM dell'INFS"*;

l'articolo 2, comma 2, il quale prevede, con riferimento alle attività di cui al comma precedente, che l'ISPRA *"promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento, e garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori"*;

l'articolo 5, comma 2, lettera b, in base al quale *"il Presidente dell'Istituto predispose il piano triennale delle attività e l'aggiornamento del programma di ricerca dell'Istituto, in base alle direttive generali del Ministro vigilante"*;

l'articolo 8, comma 2, che stabilisce che *"Il consiglio scientifico formula suggerimenti e proposte per la predisposizione del piano triennale e l'aggiornamento annuale dei piani di ricerca, nonché per il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Istituto. Il consiglio scientifico definisce, nei modi previsti dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, strumenti e modalità per la valutazione dell'attività scientifica dell'ente"*;

l'articolo 12, comma 4, in base al quale *"Il Ministro e l'ISPRA stipulano una convenzione triennale, con adeguamento finanziario e degli obiettivi per ciascun esercizio, con la quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate anche le eventuali ulteriori attività, non incompatibili con i servizi ordinari, svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili. Nella convenzione si provvede altresì alla identificazione degli indicatori con cui misurare l'andamento dei servizi ordinari e delle attività ulteriori, anche attraverso azioni di monitoraggio, nonché delle misure idonee a consentire l'efficace esercizio della vigilanza sull'Istituto, anzitutto sotto il profilo della tempestività e completezza dei flussi informativi"*;

l'articolo 15, che stabilisce che *"Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale, coordinato dall'ISPRA, presso quest'ultimo opera il Consiglio federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale e dai legali rappresentanti delle ARPA-APPA."*;

VISTO l'articolo 2, comma 6, del DPCM 10 luglio 2014, n. 142, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione, ai sensi del quale *"il Ministro si avvale, per i compiti istituzionali e le attività tecnico-scientifiche e di controllo ambientale di interesse nazionale, dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA)"*;

VISTO il Regolamento (CEE) 7 maggio 1990, n. 1210 (Istituzione dell'Agenzia europea dell'ambiente e della rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale), così come modificato dal Regolamento (CE) 22 luglio 2013, n. 1641 e in particolare:

l'articolo 1, comma 1, ai sensi del quale *"Il presente regolamento istituisce l'Agenzia europea per l'ambiente e ha lo scopo di attuare una rete europea di informazione e di osservazione in materia ambientale."*;

l'articolo 2, comma 1, lett. i), secondo cui "Per raggiungere l'obiettivo stabilito all'articolo 1, i compiti dell'Agenzia sono i seguenti:

i) istituire, in collaborazione con gli Stati membri, e coordinare la rete di cui all'articolo 4.";

l'articolo 4, comma 1, ai cui sensi "La rete comprende:

- i principali elementi delle reti nazionali di informazione;
- punti focali nazionali;
- i centri tematici operativi;"

RILEVATO che le competenze dell'ISPRA sono state integrate nel tempo con appositi interventi normativi, tra cui, da ultimo, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20;

VISTA la precedente direttiva adottata dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare *pro tempore* con Decreto n. 61 del 19 marzo 2012, e ritenuto necessario adottare un nuovo atto di indirizzo a valenza triennale, con aggiornamento annuale, recante le priorità da perseguire in campo ambientale da parte dell'ISPRA,

EMANA
la seguente

"Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) per il triennio 2015-2017"

1. OGGETTO

1.1. La presente direttiva, emanata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto n. 123 del 2010, da aggiornarsi con cadenza annuale, attiene agli strumenti di programmazione annuale e triennale dell'attività dell'Istituto per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali tecniche e scientifiche per la protezione e la sostenibilità ambientale di interesse nazionale, coerentemente con gli obiettivi strategici e prioritari previsti da disposizioni normative e regolamentari vigenti.

1. 2. Gli organi dell'Istituto, secondo le rispettive competenze, ai sensi del citato decreto n. 123 del 2010, assicurano la piena attuazione dei presenti indirizzi anche attraverso modalità di organizzazione e di funzionamento intese al conseguimento di una ottimale programmazione delle attività e di un funzionale utilizzo delle risorse finanziarie ed umane che garantisca di:

- a) perseguire le direttive del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi Ministero) in stretto collegamento con le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (d'ora in poi Ministero) e le Direzioni Generali competenti;
- b) perseguire gli obiettivi propri dell'attività dell'Istituto con efficienza, efficacia ed economicità assicurando la razionalizzazione delle risorse e l'uniformità delle procedure al fine di ottenere un sempre più efficace monitoraggio e controllo della spesa;
- c) improntare l'azione a criteri di managerialità, assicurando un elevato livello di prestazione e di valutazione delle attività svolte, specie con riferimento a quelle che impegnano l'Istituto verso l'esterno, nonché il miglioramento delle sinergie tra le strutture dell'Istituto e tra queste e gli uffici ministeriali;
- d) assicurare la verifica dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione delle unità di struttura dell'Istituto realizzando una effettiva ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati ed attuando procedure di controllo di gestione e di valutazione dei risultati conseguiti in attuazione dei compiti propri d'Istituto ed in ordine all'indirizzo politico ricevuto;
- e) assicurare la migliore interazione e collaborazione con le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale;
- f) promuovere la più ampia collaborazione con il sistema nazionale degli Enti Pubblici di Ricerca, con particolare riferimento agli ambiti maggiormente coerenti con le missioni dell'Istituto.

1.3. L'Istituto, al fine di garantire l'ottimale espletamento delle funzioni proprie e di quelle di competenza del Ministero, a supporto dell'attività del Ministro opera in una logica di rete, assicurando il pieno raccordo con i soggetti istituzionalmente competenti e favorendo le più ampie sinergie.

1.4. Nei casi in cui la legislazione affida all'Istituto compiti di supporto, collaborazione diretta o procedimentale, con gli Uffici e le Direzioni del Ministero, tale attività dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di leale collaborazione, economicità e buon andamento.

2. REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

2.1. L'ISPRA, in attuazione dell'articolo 23 del proprio Statuto, delibera i regolamenti di organizzazione, del personale e del reclutamento, con l'obiettivo strategico di superare le vigenti criticità connesse alle politiche del personale e all'insorgenza di contenziosi,

adeguandosi alle raccomandazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota del 27 febbraio 2015 protocollo n. 401/SG, anche ai fini del perseguimento dell'equilibrio strutturale.

3. PIANO TRIENNALE DI ATTIVITA' E PROGRAMMA di RICERCA

3.1. L'ISPRA, ai fini di una efficiente programmazione delle attività, sottopone a preventiva conoscenza ministeriale il Piano triennale di attività e il Programma di ricerca dell'Istituto, da redigersi in coerenza con le linee prioritarie definite nella presente direttiva.

4. CONVENZIONE TRIENNALE

4.1. Al fine di favorire una efficiente modalità di raccordo istituzionale e operativo, l'Istituto, entro centocinquanta giorni dall'adozione del presente atto, stipula una Convenzione triennale, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto n. 123 del 2010, nella quale, previa ricognizione dei servizi ordinari, sono individuate le eventuali ulteriori attività svolgibili da ISPRA, nonché le risorse allo scopo disponibili, assicurando, in sede operativa, la più ampia flessibilità in rapporto alla struttura e all'articolazione delle attività previste.

4.2. Nello svolgimento di funzioni altamente tecniche, l'Istituto, nel rispetto della normativa vigente, garantisce che la documentazione prodotta, compresi report e relazioni specialistiche, sia fruibile da parte di altri soggetti competenti ed armonizzabile con gli atti amministrativi da adottarsi. Detti documenti, anche organizzati per obiettivi e corredati da adeguati indicatori di risultato, dovranno periodicamente essere inoltrati al Ministro per il tramite del Segretario Generale.

4.3. Al fine di favorire l'esercizio di una analitica attività di vigilanza, l'Istituto trasmette al Ministro, per il tramite del Segretario Generale, contestualmente al Rendiconto generale, una Relazione Annuale sulle attività svolte ed i risultati conseguiti nell'esercizio finanziario concluso, comprensiva di uno specifico Rapporto Annuale sull'andamento e sui risultati della Convenzione triennale.

5. LINEE PRIORITARIE di AZIONE

5.1. L'ISPRA, anche al fine della predisposizione del Piano triennale di attività e del Programma di ricerca, uniforma la propria azione a supporto del Ministro alle seguenti linee prioritarie, articolate in cinque punti fondamentali.

a) Supporto tecnico-scientifico

a.1. L'ISPRA, in base alle funzioni ad esso assegnate dal decreto legislativo n. 152/2006, opera nei seguenti ambiti: difesa del suolo e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; aree protette e biodiversità; protezione dell'ambiente marino e costiero, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2010; valutazioni e autorizzazioni ambientali, OGM, fitosanitari e pesticidi; gestione dei rifiuti; tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera; individuazione delle misure di prevenzione per eliminare la minaccia di danno ambientale; tutela risarcitoria dei danni all'ambiente e individuazione delle misure di riparazione come previste dalla Direttiva 2004/35/CE; ricerca, informazione ed educazione ambientale. Tale attività di supporto costituisce la base tecnico-scientifica funzionale alla predisposizione della *Relazione annuale sullo stato dell'ambiente*, la cui proposta viene trasmessa al Segretario Generale del Ministero, sulla base di linee di impostazione preventivamente condivise.

a.2. La funzione di supporto tecnico scientifico si esplica, nel rispetto della normativa vigente, nei seguenti ambiti prioritari:

- a) valutazioni incidenti la difesa del suolo con riferimento all'attività di prevenzione dal rischio idrogeologico;
- b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;
- c) bonifica dei siti contaminati di interesse nazionale ed elaborazione dei criteri di carattere generale in tema di rilevazione dello stato di inquinamento e contaminazione del suolo e sottosuolo, con particolare riferimento alle attività istruttorie nell'ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti;
- d) valutazioni ambientali nell'ambito dei procedimenti amministrativi e autorizzativi, quali la VIA, la VIA speciale (VIAS), la VAS e l'AIA, con il supporto amministrativo e operativo alle attività della Commissione AIA/IPPC a gravare sulle tariffe AIA versate;
- e) certificazione ambientale (EMAS, Ecolabel, ecc.);
- f) questioni inerenti il clima e i mutamenti climatici;
- g) approfondimenti e chiarimenti in casi controversi relativi alla corretta interpretazione e applicazione della normativa vigente;
- h) valutazione e vigilanza sulle attività e i processi industriali pericolosi;
- i) attuazione dei compiti e attività ministeriali in tema di OGM (decreto legislativo 224/2003 e direttiva comunitaria 2015/412/UE);
- j) valutazione del rischio dei prodotti fitosanitari (Regolamento CE n. 1107/2009) e in materia di uso sostenibile dei pesticidi (decreto legislativo n. 150 del 2012);
- k) valutazione dello stato dell'ambiente naturale terrestre, costiero e marino e dei relativi trend;

- l) reportistica in tema di rilevazioni della qualità dell'aria;
- m) valutazioni sugli interventi urgenti da adottare per prevenire le minacce di danno ambientale e ridurre le sue conseguenze, inclusi gli interventi di ripristino;
- n) individuazione delle misure di riparazione del danno ambientale ai sensi dell'allegato III della Parte Sesta d.lgs. 152/2006;
- o) consulenza tecnica nei procedimenti penali e civili, anche al fine di stimare il danno ambientale;
- p) definizione dei criteri per l'uniforme esercizio delle azioni di risarcimento del danno ambientale;
- q) gestione di crisi e di emergenze;
- r) emissione di pareri previsti dalla vigente normativa ovvero su specifica richiesta del Ministro, anche per il tramite delle competenti direzioni generali del dicastero, nell'ambito dei procedimenti istruttori di competenza;
- s) supporto, consulenza e contributo tecnico-scientifico in materia di biodiversità, aree naturali protette e difesa del mare, anche in relazione alle direttive e convenzioni europee e internazionali;
- t) informazione ed educazione ambientale;
- u) supporto in tema di *Emission trading*;
- v) supporto in materia di efficientamento energetico degli edifici scolastici.

a.3. L'Istituto, per quanto concerne le attività di *preistruttoria tecnica* previste dalle procedure di VIA, VIAS, VAS e AIA, di bonifica dei siti contaminati nonché previste dai regolamenti comunitari in materia di certificazione ambientale, provvede, entro tre mesi dalla presente Direttiva, ad organizzare le proprie strutture per rafforzare adeguatamente il proprio impegno diretto e organico. Tale azione è volta a conseguire obiettivi di qualità, efficienza e speditezza delle procedure, al fine di consentire una tempestiva conclusione dei relativi procedimenti di autorizzazione.

a.4. L'Istituto, allo scopo di evadere le richieste di *valutazione del danno ambientale* pendenti, provvede, nell'ambito del Regolamento di organizzazione di cui al punto 1.3., a ristrutturare il competente Servizio Interdipartimentale per le Emergenze Ambientali prevedendo un'adeguata dotazione organica, al fine di assicurare il tempestivo esercizio dell'azione ministeriale di prevenzione e ripristino ambientale, garantendo l'assolvimento dei compiti previsti dalla Parte Sesta del c.d. Codice ambientale (decreto legislativo n. 152/2006). L'Ispra riferisce annualmente al Ministro circa gli esiti dell'attività svolta.

b) Attività di consulenza

b.1. L'Istituto svolge consulenza in campo ambientale direttamente o a supporto dell'attività del Ministro, in particolare ai seguenti fini:

1. partecipazione ai processi di negoziazione (convenzioni globali, direttive comunitarie, ecc.) oltre che alle attività di coordinamento di programmi e progetti nazionali, europei ed internazionali (GMES, GEO, UNEP, OCSE, etc.);
2. contributo alla produzione e revisione normativa, ivi compresa quella di recepimento ed attuativa delle direttive UE;
3. partecipazione ai processi negoziali in ambito soprannazionale;
4. attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale;
5. predisposizione di proposte per la programmazione delle politiche di coesione e dei fondi europei, nonché per la programmazione nazionale ed europea in materia ambientale.

c) Monitoraggio e controlli

c.1. L'Istituto svolge un'attività di controllo e monitoraggio ambientale, direttamente e attraverso la collaborazione con il Sistema delle agenzie ARPA-APPA, sia nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, sia a fronte di specifiche richieste del Ministro, direttamente o tramite le direzioni competenti del Ministero, ovvero di altri soggetti titolati, dando la priorità alle situazioni di crisi ed emergenza e assicurando le determinazioni urgenti in caso di danno ambientale o di minaccia di danno ambientale di spettanza ministeriale.

c.2. Gli ambiti di intervento diretto riguardano, tra l'altro, la vigilanza sull'uso pacifico dell'energia nucleare, la radioattività ambientale, le ispezioni per gli impianti AIA di interesse nazionale, la verifica di ottemperanza alle prescrizioni dettate nelle procedure di valutazione ambientali, la costante e coordinata verifica dei Piani di monitoraggio ambientale nelle diverse fasi delle opere e dei progetti (*ante, in corso e post operam*) al fine di dare piena attuazione all'articolo 28, commi 1, 1-bis e 2, del codice ambientale, nonché il monitoraggio attento dei territori interessati dall'impiego di OGM, fitosanitari e pesticidi.

c.3. In attuazione del Regolamento (Cee) 7 maggio 1990, n. 1210, richiamato in premessa, l'ISPRA si impegna a favorire un processo di uniformazione, a livello nazionale e comunitario, dell'attività di monitoraggio e controllo. A tal riguardo, l'Istituto elabora una proposta di razionalizzazione concernente l'articolazione, il funzionamento e la manutenzione delle reti contemplate, e formula, se del caso, proposte di natura legislativa ed economica, nonché promuove forme di coordinamento operativo con gli Istituti e gli Enti Pubblici di Ricerca competenti per materie analoghe o complementari. In tal senso, l'Istituto garantisce la disponibilità ed il coordinamento della rete fiduciaria, nazionale e certificata, dei laboratori ambientali di riferimento.

Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
COD. 2590XC0098
ROMA, 012 - 0125 914 - 6

c.4. L'ISPRA, ai sensi dell'articolo 15 del più volte richiamato decreto n. 123 del 2010, concorre, anche attraverso il Consiglio federale, allo sviluppo del sistema nazionale per la protezione e i controlli ambientali, a cui partecipano le Agenzie ARPA/APPA così da realizzare "l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori". In attuazione di tale disposizione, l'Istituto programma iniziative in collaborazione con le stesse agenzie ARPA-APPA, finalizzate a:

- a) l'adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati;
- b) l'elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti e sistemi di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
- c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.

c.5. L'Istituto, d'intesa con i vertici delle agenzie territoriali, ed informandone il Ministro per il tramite del Segretario generale del Ministero stabilisce un programma pluriennale di attività, finalizzato prioritariamente alla messa a punto di strumentazione regolamentare (linee-guida, guide tecniche e manuali), all'effettuazione di circuiti di intercalibrazione dei laboratori e a iniziative di formazione e aggiornamento professionale.

d) **Formazione, educazione e ricerca ambientale**

d.1. L'Istituto svolge attività di ricerca finalizzata al supporto delle funzioni istituzionali, nonché alla promozione dello sviluppo di professionalità chiamate ad operare nei vari settori della tutela dell'ambiente e alla diffusione di un'adeguata cultura ambientale.

d. 2. L'Istituto sviluppa una competenza specialistica volta a promuovere l'evoluzione della normativa e degli strumenti operativi in campo ambientale per le esigenze del Sistema delle agenzie ARPA-APPA, fornendo la proprie competenze tecniche e scientifiche.

d.3. In materia di educazione ambientale, l'Istituto concorre alla realizzazione delle iniziative ministeriali finalizzate a un'effettiva e capillare informazione e sensibilizzazione su materie di importanza strategica per l'attività del Ministro e del Ministero, quali la raccolta differenziata, la crescita del verde pubblico e privato delle città, la riduzione degli sprechi alimentari, le energie alternative e i cambiamenti climatici.

d.4. L'Istituto, in coerenza con la sua missione, svolge attività di ricerca, finalizzata in via prioritaria a una migliore conoscenza delle fenomenologie e dei processi ed alla loro valutazione per perseguire la protezione ambientale in senso lato, rendendo più efficace e solida, sia sul piano tecnico che scientifico, l'azione dell'Istituto nell'espletamento delle funzioni proprie e di quelle di cui può avvalersi il Ministro, anche per quanto concerne la partecipazione ed il contributo ai tavoli e gruppi di lavoro istituzionali per la programmazione nazionale ed europea della ricerca.

d.5. L'Istituto concorre a rafforzare le basi e le capacità scientifiche e tecnologiche nazionali in campo ambientale, intensificando la partecipazione a bandi di ricerca europei e nazionali e migliorando la performance nell'attrazione di risorse europee. In tale ambito valuta attentamente le opportunità di perseguire gli obiettivi programmatici attraverso iniziative di ampia cooperazione con altri organismi tecnico-scientifici operanti in campi contigui, in una logica di reti stabili, anche con l'obiettivo di promuovere, indirizzare e rafforzare le attività di studio e di ricerca in campo ambientale, in una logica di superamento dell'attuale frammentazione e di promozione dell'integrazione.

d.6. L'Istituto svolge altresì funzioni di valutazione e coordinamento delle diverse competenze, ove individuate dal Ministro per specifici obiettivi programmatici, ai fini della promozione e tutela dell'ambiente, in una logica di sviluppo sostenibile, come di seguito esplicitate:

- a) attività di ricerca scientifica svolta direttamente nell'ambito delle materie di competenza, con particolare riferimento all'azione conoscitiva delle fenomenologie ambientali e dei processi produttivi e territoriali;
- b) promozione di programmi di studio e di ricerca anche in collaborazione con le strutture del sistema agenziale, del settore della ricerca accademica e di altri organismi di ricerca in campo ambientale;
- c) sottoscrizioni di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con enti, istituti ed organismi pubblici o privati, nazionali, esteri o internazionali, anche in una logica di costituzioni di network specialistico-tematici di riferimento per l'Istituto;
- d) partecipazione a progetti di studio e ricerca nazionali, comunitari ed internazionali.

d.7. L'Istituto, in armonia con la disciplina vigente nel settore della ricerca e per gli enti della medesima natura, si assoggetta alle valutazioni ad opera dell'ANVUR, secondo le modalità disposte dalle norme di legge vigenti.

e) Informazione ambientale

e.1. L'Istituto assicura la raccolta sistematica (diretta e di coordinamento di altri soggetti), l'elaborazione e l'integrale pubblicazione dei dati e delle informazioni ambientali, anche attraverso il consolidamento e la gestione del Sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA) e il raccordo con la rete informativa europea *Eionet*, garantendo l'adeguato coordinamento con i sistemi informativi del Ministero. In tale ambito si riconosce particolare rilevanza alle iniziative concernenti:

- a) dati, studi, elaborazioni ed analisi statistiche funzionali anche alla strutturazione della Relazione annuale sullo stato dell'ambiente e alle altre finalità istituzionali connesse all'informazione ambientale;
- b) il Catasto telematico dei rifiuti, in raccordo con il sistema SISTRI;
- c) la Carta della Natura e le banche dati sulle popolazioni e sugli habitat;
- d) le banche dati sulle acque;
- e) la produzione di cartografia geologica e del territorio;
- f) monitoraggi degli interventi volti a rimuovere le cause di rischio idrogeologico;
- g) dati dei monitoraggi delle opere e progetti sottoposti a valutazione ambientale (VIA, VIAS, VAS e AIA).

e.2. L'Istituto garantisce il concorso alla programmazione e attuazione delle iniziative per lo sviluppo e la gestione dei data-base ambientali, geospaziali e territoriali del Ministero e dello stesso Istituto, anche assicurando, per quanto di competenza, il contributo all'armonico sviluppo dell'Infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale (INSPIRE), oltre alla costante fruibilità (in termini di accesso e di riuso) dei dati ambientali acquisiti o prodotti nell'ambito della valutazioni ambientali.

e.3. L'Istituto assume iniziative coerenti con le priorità e gli indirizzi di cui alla presente Direttiva al fine di assicurare la migliore sinergia tra le rispettive attività ed evitare duplicazioni. In particolare, l'ISPRA e il Ministro, ovvero i competenti uffici del dicastero, concordano le modalità di utilizzo e diffusione dei dati acquisiti, anche al fine di garantire l'osservanza alla vigente normativa in materia di trasparenza e conoscenza dei dati in materia ambientale.

e.4. In materia di diffusione dell'informazione ambientale, l'Istituto assicura le seguenti funzioni:

- a) la risposta agli obblighi di reporting previsti nell'ambito di impegni assunti dall'Italia in base ad accordi sovranazionali derivanti da normativa comunitaria vigente o direttamente derivanti da direttive europee;
- b) la produzione regolare di report sulle condizioni ambientali nel nostro Paese;
- c) la collaborazione alla predisposizione della Relazione sullo Stato dell'Ambiente.

6. DISPOSIZIONI IN MERITO ALLA SICUREZZA NUCLEARE E ALLA RADIOPROTEZIONE

6.1. L'ISPRA assicura la completa attuazione degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 45, di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tale Decreto Legislativo istituisce l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) quale Autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione, dotata di completa autonomia.

6.2. L'ISPRA pone in essere tutte le azioni organizzative e finanziarie coerenti con tale finalità, al fine di promuovere, sostenere e consentire l'avvio, l'organizzazione e il funzionamento dell'ISIN.

6.3. L'ISPRA, adotta, in particolare, le seguenti procedure di adeguamento:

- a) fino all'entrata in vigore del regolamento che definisce l'organizzazione e il funzionamento interni dell'ISIN, svolge le funzioni dell'Ispettorato a cura del proprio Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale;
- b) effettua una riorganizzazione interna dei propri uffici in modo da assicurare condizioni di piena operatività;
- c) favorisce il proprio contributo alla costituzione e all'avvio dell'ISIN, adottando le azioni necessarie in coerenza con i principi di autonomia ed indipendenza previsti dalla Direttiva EURATOM, anche nella determinazione delle tariffe da applicare e delle modalità di versamento dei diritti da parte degli esercenti ed operatori interessati.

7. DISPOSIZIONI FINALI

7.1. Gli indirizzi contenuti nella presente Direttiva costituiscono il presupposto di riferimento per la Convenzione triennale di cui all'art. 12, comma 4, del DM 123/2010 richiamato in premessa, disciplinante, tra l'altro, le forme e le modalità di raccordo istituzionale ed operativo, a diversi livelli, tra il Ministero e l'ISPRA.

7.2. In funzione della predetta Convenzione, entro sessanta giorni dall'adozione della presente direttiva, l'Istituto presenta al Segretario Generale del Ministero una proposta contenente la ricognizione delle attività e delle prestazioni riconducibili alla categoria dei servizi ordinari. Tale proposta è valutata ai fini dell'avvio del procedimento di stipula

della Convenzione triennale ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato DM n. 123/2010.

7.3. Al fine di garantire la corretta fluidità dei rapporti collaborativi, nella attuale fase transitoria, fino alla definizione della nuova Convenzione triennale, sono confermate le attuali disposizioni operative adottate, comprese quelle inerenti l'utilizzazione reciproca di personale con provvedimenti di distacco.

La presente Direttiva sarà trasmessa ai competenti organi di controllo ai sensi di legge.

Gian Luca Gallati
